



COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER
IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO/
RECUPERO DEI RIFIUTI
TERRE DI SPAZZAMENTO**

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del servizio	pag. 3
Articolo 2 – Conferimento dei rifiuti	pag. 3
Articolo 3 – Gestione amministrativa	pag. 3
Articolo 4 – Quantitativi	pag. 3
Articolo 5 – Corrispettivi	pag. 3
Articolo 6 – Pagamento all'appaltatore	pag. 4
Articolo 7 - Garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto	pag. 4
Articolo 8 – Natura del servizio – Esecuzione d'ufficio	pag. 4
Articolo 9 – Gestione del servizio	pag. 5
Articolo 10 – Danni ai terzi	pag. 5
Articolo 11 –Subappalto e cessione del contratto	pag.5
Articolo 12 – Penalità	pag. 5
Articolo 13 – Durata del contratto	pag.6
Articolo 14 – Risoluzione del contratto	pag. 6
Articolo 15 – Riservatezza	pag. 6
Articolo 16 – Normativa applicabile	pag. 6
Articolo 17 – Controversie	pag. 6
Articolo 18 – Spese	pag. 7

Articolo 1 – Oggetto del servizio

L'appalto ha per oggetto il servizio di smaltimento/recupero dei rifiuti terre di spazzamento del Comune di Caronno Pertusella, sulla base di un quantitativo presunto, non vincolante di circa 400,00 t/anno.

In seguito, la dicitura Comune di Caronno Pertusella, verrà abbreviata con la dicitura Comune.

Articolo 2 – Conferimento dei rifiuti

Il Comune provvederà a propria cura e spese al trasporto dei rifiuti oggetto dell'appalto presso il luogo di consegna indicato in offerta dell'Appaltore.

Il trasporto avverrà attraverso il gestore dei servizi di igiene urbana.

I conferimenti avverranno negli orari indicati dall'impianto articolati su almeno 5 (cinque) giorni la settimana più mezza giornata il sabato mattina.

Il conferimento avverrà in appositi cassoni scarrabili e mezzi idonei a tale trasporto. Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo documento di trasporto e formulario di identificazione rifiuto, come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti.

Al momento del conferimento presso l'impianto dovrà essere eseguita una registrazione tramite doppia pesatura (lordo prima dello scarico e tara dopo lo scarico).

Articolo 3 – Gestione Amministrativa

La ditta appaltatrice è tenuta ad inviare la copia del formulario di identificazione rifiuto timbrato e firmato per accettazione dall'impianto di smaltimento, completo di registrazione del peso a destino alla società di trasporto individuata dal Comune.

Articolo 4 – Quantitativi

Il quantitativo presunto, non vincolante, di rifiuti conferiti è di circa 400,00 tonnellate/anno come specificato all'art.1

Il servizio oggetto del presente appalto verrà richiesto e reso in relazione alle quantità effettivamente conferite nel corso dell'appalto e per le quali si renda necessario il servizio medesimo. Il corrispettivo del servizio verrà conteggiato in base ai quantitativi effettivamente conferiti; alla ditta appaltatrice non verrà, pertanto, riconosciuto alcun compenso o indennizzo nel caso di conferimento di quantità inferiori.

La ditta appaltatrice si impegna a ricevere un maggiore ovvero minore quantitativo di quello indicato mantenendo invariate le condizioni dell'appalto.

Eventuali interruzioni o sospensioni della raccolta del rifiuto, indipendentemente dalla causa, non daranno alla ditta appaltatrice alcun diritto a compensi ed indennizzi suppletivi od integrativi di sorta.

Articolo 5 – Corrispettivi

I corrispettivi dell'appalto sono stabiliti negli importi pari a quelli indicati in offerta dalla ditta appaltatrice, espressi in Euro/tonnellata. Detta offerta si intende al netto di IVA e comprensiva di ecotassa se dovuta ed eventuale contributo ambientale. L'appaltatore rinuncia pertanto

espressamente a qualsivoglia domanda di rimborso ecotassa e di contributo ambientale laddove corrisposta nella misura stabilita dalle disposizioni regionali, riconoscendo che detto tributo, ove applicabile, è già compreso nell'importo contrattuale.

Il prezzo rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

Il presente appalto non è soggetto a nessuna revisione di prezzo.

Articolo 6 – Pagamenti all'appaltatore

Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3) della legge 13 Agosto 2010 n.136 e successive modifiche. Inoltre si impegna a comunicare almeno 10 giorni prima del 1° pagamento, i conti correnti dedicati alla commessa e gli estremi delle persone abilitate ad operarvi, oltre ad indicare in fattura il CIG relativo al servizio.

Il pagamento delle fatture emesse dalla ditta appaltatrice avverrà a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura fine mese, previa verifica della documentazione.

Articolo 7 – Garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 l'appaltatore costituisce una garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, pari al 10% dell'importo netto presunto contrattuale, con assegno bancario circolare non trasferibile o mediante fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi tutti derivanti dal presente contratto, del risarcimento dei danni eventualmente sofferti dall'Ente appaltante per fatto e colpa dell'appaltatore, nonché del rimborso delle somme che l'Ente appaltante dovesse eventualmente sostenere nel corso dell'appalto per colpa dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.

Resta salvo per l'Ente Appaltante, in ogni caso, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la garanzia di cui l'ente appaltante avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dal canone d'appalto.

La garanzia fidejussoria resterà vincolata fino all'accertamento del completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e sarà svincolata dalla stazione appaltante 30 giorni dopo la scadenza contrattuale.

Articolo 8 – Natura del servizio – Esecuzione d'ufficio

Il servizio oggetto del presente appalto è da intendersi ad ogni effetto servizio pubblico e non potrà essere sospeso o abbandonato. L'appaltatore è obbligato a garantire il servizio a sua cura e senza aggravio di ulteriori spese anche in caso di indisponibilità dell'impianto finale alla ricezione dei rifiuti, non funzionamento dell'impianto a causa di manutenzioni, guasti, ecc.. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, l'ente appaltante potrà sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, addebitando gli oneri relativi all'appaltatore, salvo il risarcimento del maggiore danno.

In ogni caso, verificandosi deficienza od abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti, l'ente appaltante avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese dell'appaltatore, i lavori necessari per il regolare andamento del servizio.

Articolo 9 – Gestione del servizio

Il servizio dovrà essere svolto dalla ditta appaltatrice con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante organizzazione a proprio rischio ed a proprie spese.

L'appaltatore si impegna ad osservare e ad applicare integralmente al proprio personale tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge l'appalto.

Articolo 10 – Danni ai terzi

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o indennizzo nei confronti dell'ente appaltante.

Articolo 11– Subappalto e cessione del contratto

La ditta aggiudicataria, in sede di offerta, dovrà dichiarare se intende procedere al subappalto ad altra impresa di alcuni servizi oggetto dell'appalto, secondo quanto previsto dall'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In caso di assenza di dichiarazione di subappalto in fase di gara, l'Amministrazione comunale non concederà nessuna autorizzazione in tal senso. In ogni caso la ditta subappaltatrice dovrà:

- possedere tutte le qualifiche e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia per l'espletamento dei servizi subappaltati;
- osservare le prescrizioni in materia di subappalti previste dal suddetto art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La ditta aggiudicataria resta comunque totalmente responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale dello svolgimento del servizio previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Rimane in ogni caso vietata la cessione di tutto o in parte e sotto qualsiasi forma del presente contratto.

Articolo 12 – Penalità

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà del Comune di risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, l'appaltatore, oltre all'obbligo di porre rimedio, in un termine stabilito dal Comune, all'infrazione contestata e al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dal Comune, a causa dell'inadempimento, è tenuto al pagamento di una penalità dell'importo variabile a seconda della tipologia del servizio e del ritardo nel mancato e/o tardivo adempimento, per un importo di 100,00 €/giorno.

Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica. L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare controdeduzione entro quindici giorni dalla notifica della contestazione.

L'ammontare della penalità sarà trattenuto dal pagamento della prima fattura in scadenza.

Verificandosi deficienze od abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'appaltatore regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, il Comune avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore e fare eseguire d'ufficio a spese dell'appaltatore, i lavori necessari per il regolare adempimento dei servizi, fatta salva l'applicazione delle penalità contrattuali del maggior danno subito dal Comune.

Articolo 13- Durata del contratto

Il presente appalto avrà la durata di mesi 36 (trentasei), con decorrenza dalla data di esecutività dell'affidamento dell'appalto. Tale data viene indicativamente individuata al 1 agosto 2020.

Il servizio potrà essere prorogato, ai medesimi patti e condizioni, qualora alla scadenza, per qualsiasi motivo, non sia stata conclusa in tempo utile la nuova procedura di conferimento di appalto.

Articolo 14 – Risoluzione del contratto

Il contratto si intenderà risolto di pieno diritto nei seguenti casi.

- a) gravissime e continue violazioni degli obblighi contrattuali non sanate in ottemperanza a diffida formale da parte del Consorzio;
- b) arbitrario abbandono, da parte dell'appaltatore, del servizio oggetto dell'appalto;
- c) nel caso in cui l'appaltatore avesse mutato il luogo di consegna, senza il preventivo consenso dell'ente appaltante dietro motivata richiesta dell'appaltatore;
- d) in tutti gli altri casi previsti dal Codice Civile.

Articolo 15 – Riservatezza

Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere segrete e confidenziali le informazioni riguardanti l'altra parte di cui vengano comunque a conoscenza nel corso del rapporto, e si impegnano ad utilizzarle esclusivamente ai fini dell'esecuzione del contratto e dell'adempimento di obblighi di legge, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Articolo 16 – Normativa applicabile

Per quanto non previsto dal presente Capitolato, saranno applicabili le disposizioni di legge disciplinanti la materia, con particolare riguardo al D.Lgs 152/2006 e relative disposizioni modificative, integrative e di attuazione, emanate ed emanande per la propria competenza, alla Legge Regionale n.26/2003 e relative modifiche ed integrazioni e al D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.

L'appaltatore avrà inoltre l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore o che potrebbero venire emanate durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la sicurezza sul luogo di lavoro comunque correlate al servizio oggetto dell'appalto.

Articolo 17 – Controversie

E' esclusa per la risoluzione di eventuali controversie la competenza arbitrale. Foro competente è quello di Busto Arsizio.

Articolo 18- Spese

Sono a carico dell'appaltatore le spese per tasse relative alla stipulazione e registrazione del contratto.